



Servizio Politiche per l'industria, l'artigianato,
la cooperazione e i servizi

IL RESPONSABILE

GLAUCO LAZZARI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG /2012/ 243232
DEL 17/10/2012

A tutte le CCIAA

Oggetto: Indicazioni operative su alcune questioni inerenti le segnalazioni in materia di requisiti artigiani ex legge regionale n. 1/2010

L'esperienza pratica sulla materia in oggetto ha portato a individuare 2 questioni ricorrenti che sono sovente oggetto di segnalazione a questo Servizio e su cui, al fine di creare il minimo disagio alle imprese e agevolare anche il lavoro degli enti segnalanti, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni atte a risolvere in prima istanza le questioni.

Il documento in oggetto è stato predisposto dal Comitato di esperti del Servizio per l'Artigianato di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. 1/2010 e approvato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato.

La società a responsabilità limitata con qualifica artigiana

La legge 443/1985 con le modifiche apportate dalla legge 57/2001 all'art. 5 prevede che:

"L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale semprechè la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società".

In sintesi tale previsione normativa sancisce che la Srl ha la facoltà (quindi non l'obbligo) di iscriversi all'Albo Artigiani a condizione che, oltre agli altri requisiti previsti dalla Legge 443/85 per tutte le forme giuridiche:

la maggioranza numerica dei soci (ovvero uno nel caso di due soci):

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425
fax 051.527.6533

Email: industriapmi@regione.emilia-romagna.it
PEC: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it

1) *svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo*

2) *detenga la maggioranza del capitale sociale;*

3) *detenga "la maggioranza degli organi deliberanti"*

Tutti i requisiti devono essere contemporaneamente rispettati al momento dell'iscrizione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa.

A puntualizzazione di quanto sopra si precisa che:

a) trattandosi di iscrizione facoltativa la decorrenza della qualifica artigiana sarà:

- Srl già attiva al Registro delle Imprese: dalla data di presentazione della relativa Comunicazione Unica d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

- Srl di prima attivazione: dalla data indicata nella comunicazione unica con i consueti 30 giorni dall'evento

b) maggioranza del capitale: nel caso di 2 soci la maggioranza è rappresentata almeno dal 50%+1 quota

c) riguardo al requisito della maggioranza degli organi deliberanti: relativamente all'assemblea dei soci risulta soddisfatto dalla detenzione della maggioranza del capitale sociale in capo ai soci "artigiani", riguardo all'organo amministrativo occorre che sia assicurata la "prevalenza" decisionale dei soci artigiani. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- possono essere soci di Srl artigiana anche società in qualunque forma costituite; tali soci saranno considerati sempre "soci di capitale"
- Il socio-dipendente non viene considerato socio d'opera,
- nel concetto di detenzione del capitale sociale possono essere considerati anche altri diritti reali quali l'usufrutto, il pegno o altri diritti previsti dall'atto costitutivo a condizione che ne derivi il diritto al voto.
- Amministratore unico: ammesso se socio artigiano (a prescindere dal numero totale di soci)
- Consiglio di Amministrazione composto di 2 consiglieri: ammesso a condizione che entrambi i soci siano artigiani o in alternativa che il Presidente sia socio artigiano e che lo statuto preveda il suo voto prevalente
- Consiglio di Amministrazione con numero uguale o superiore a 3 consiglieri: la maggioranza numerica dei consiglieri devono essere soci artigiani
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può non essere un socio artigiano
- Pluralità degli amministratori che operano in modo non collegiale: forma di amministrazione sicuramente ammessa per la Srl artigiana nel caso gli amministratori siano tutti soci artigiani; in caso diverso occorre verificare specificatamente la previsione statutaria in tema di amministrazione congiunta/disgiunta e le specifiche deleghe in tema di amministrazione ordinaria/straordinaria.

Effetti della cancellazione all'Albo delle Imprese Artigiane

La retrodatazione massima per la cancellazione all'AIA delle Srl artigiane è di 30 giorni dalla data della richiesta di cancellazione.

La società a responsabilità limitata unipersonale con qualifica artigiana

La legge 443/1985 (legge quadro per l'artigianato) con le modifiche apportate dalla Legge n.133/1997 all'art. 3 prevede che:

“ è altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice”

In sintesi la SRL unipersonale ha i requisiti di impresa artigiana e deve iscriversi nell'apposito Albo quando:

- il socio unico è in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano art. 2 legge 443/85)
- il socio non è unico socio di altra Srl
- il socio non è accomandatario di Sas artigiana (circolare Inps 126 del 2/6/97 che precisa che l'esclusione si ritiene operante solo in presenza di socio accomandatario)
- la Srl è amministrata da un Amministratore unico nella persona dell'unico socio

Cancellazioni Retroattive

Premesso che la competenza amministrativa sulle cancellazioni delle imprese artigiane per cessazione dell'attività e' dell' ufficio Registro Imprese mentre rimane di competenza dell'Albo Artigiani la sola cancellazione dell'impresa artigiani per perdita dei requisiti di cui alla L. 443/85, siamo a fornire le seguenti indicazioni:

- la cancellazione e' da considerarsi solo tardiva se la data evento e' retrodatata di massimo 12 mesi; in questo caso la cessazione non richiede documentazione a comprova della data.
- le cancellazioni con data evento anteriori di oltre i 12 mesi sono considerate retroattive ed e' necessario argomentare la richiesta con documentazione oggettiva che può essere, quando possibile, autocertificata.

A titolo esemplificativo:

- cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
- cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva)
- attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana)
- iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria
- documentazione medica
- detenzione
- servizio militare
- cessione azienda, cessione beni strumentali

In assenza di documentazione la data di cancellazione deve coincidere con quella di presentazione della denuncia al Registro Imprese.

Retrodatazione posizioni già cancellate dal Registro Imprese

Si ritiene di accettare le comunicazioni di variazione data cessazione ai soli fini IVS su imprese già cancellate, a condizione che siano motivate e documentate.

Il Responsabile del Servizio



Il Comitato di esperti

Il Presidente della CRA